



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

UFFICIO TECNICO – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUE, SUAP, AMBIENTE

Ordinanza del Sindaco n. 4 del 2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO” (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022

IL SINDACO

Dato atto che:

- l’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero “Processionaria del pino” (*Thaumetopoea pityocampa*), il quale costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali domestici;
- si è evidenziata la presenza nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;
- i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/ infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Visto l’art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale “Autorità sanitaria competente” la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo, finalizzato al contenimento dell’insetto infestante di cui trattasi, stabilendo l’efficacia temporale del presente provvedimento dal **15 febbraio 2022 al 15 maggio 2022**, nelle more del possibile adeguamento dei regolamenti comunali in materia;

Considerato che l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è omesso in quanto sussistono ragioni di urgenza e celerità del procedimento;

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

a tutti i proprietari, amministratori condominiali o conduttori a vario titolo di aree verdi ed incolte nelle quali siano presenti pini o cedri, di porre in essere, dal **15 febbraio 2022 al 15 maggio 2022**, tutte le opportune verifiche ed ispezioni delle alberature presenti nelle aree verdi al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del pino" (*Thaumetopoea pityocampa*), ponendo attenzione alle specie arboree soggette all'attacco del parassita ovvero:

- Pino nero (*Pinus nigra*)
- Pino silvestre (*Pinus silvestris*)
- Pino marittimo (*Pinus pinaster*)
- Varie specie di cedro (*Cedrus*)

Laddove sia riscontrata la presenza, di **provvedere obbligatoriamente e immediatamente all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva distruzione mediante bruciatura**, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve adottando tutte le protezioni individuali indispensabili e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;

ORDINA INOLTRE

è assolutamente vietato:

- sparare ai nidi con armi da fuoco o scuoterli con mezzi meccanici disperdendo le larve;
- depositare e abbondare i rami con i nidi di processionaria presso il centro comunale di raccolta rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale ed abbandonarli nelle aree pubbliche o private.

DISPONE

che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, è applicabile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981

DISPONE ALTRESI'

che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione accessoria, in base alla normativa vigente;

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Comando di Polizia Municipale di Vallata;
- Carabinieri Comando Stazione Casalfiumanese
- Guardie Ecologiche Volontarie;

- Corpo Guardie Ambientali Metropolitane;
- Ausl di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente;

che ai sensi della Legge n.241/1990 il procedimento afferisce al Servizio Tecnico del Comune di Casalfiumanese.

Li, 18/02/2022

il Sindaco
Beatrice Poli
(atto sottoscritto digitalmente)